



**TRIBUNALE DELLA SPEZIA**

Il Giudice monocratico,  
in funzione di Giudice del lavoro,  
dott. Gabriele Romano,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento n. 1330/2016 R.G.L.,  
introdotto con ricorso ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011 depositato il 25 novembre 2016,

promosso da: \_\_\_\_\_ I (Avv. Francesca ANGELICCHIO)  
contro: INPS (Avv. Cinzia LOLLI)

Il giudice,  
letti gli atti ed udita la discussione delle parti,  
scioglie la riserva in atti nei termini che seguono.

Con ricorso ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011 e art. 44 TUI, depositato in data 25 novembre 2016, \_\_\_\_\_ I, cittadina marocchina regolarmente presente in Italia in virtù di permesso di soggiorno per motivi familiari, adiva il Tribunale della Spezia, giudice monocratico del lavoro, esponendo che:

- È madre di \_\_\_\_\_ in, nato alla Spezia il 22.11.2012, e \_\_\_\_\_, nato alla Spezia il 18.2.2016;
- Il nucleo familiare ha un reddito pari a zero;
- In data 16 giugno 2016 la ricorrente ha presentato domanda all'INPS per ottenere l'assegno di natalità previsto dall'art. 1, commi da 125 a 129, della legge n. 190/2014 e DPCM 27.2.2015;
- Il contributo è stato negato, in quanto la ricorrente non è titolare di carta di soggiorno, ovvero soggiorno di lungo periodo, ma di un semplice permesso di soggiorno.

Ciò premesso, osservava che la disciplina richiamata dall'INPS e, in particolare, l'art. 1, comma 125, legge n. 190/2014, laddove richiede, per il riconoscimento del beneficio finalizzato ad incentivare la natalità ed a supportare i genitori al momento della nascita di un bimbo, il possesso da parte del genitore del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 12 della direttiva europea 2011/98.

Evidenziava poi che, nella specie, sussistono tutti i requisiti per l'ottenimento del beneficio riconosciuto dalla legge a sostegno della natalità ai sensi della direttiva

2011/98, dal momento che ella rientra fra i soggetti ex art. 3, par. 1, lett. b) e c), a cui l'art. 12 della direttiva garantisce parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro, e che la prestazione richiesta rientra fra quelle di cui all'art. 3 del regolamento 883/04.

Concludeva quindi come in atti per l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta dell'INPS, con conseguente ordine al convenuto di cessare la condotta e riconoscere il diritto ad ottenere l'assegno di maternità per il periodo previsto dalla legge, oltre accessori.

L'INPS, ritualmente intimato, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione contro la discriminazione, avendo l'Istituto operato in ossequio al contenuto cogente del provvedimento normativo applicato. Nel merito, evidenziava che il requisito del soggiorno di lungo periodo non si pone in contrasto con i principi costituzionali e comunitari, dal momento che, non trattandosi di prestazione essenziale ed indispensabile alla sopravvivenza ma di prestazione meramente integrativa del reddito familiare, alimentata da fondi statali, ben può il legislatore bilanciare l'interesse alla parità di trattamento con la necessità di garantire il principio della copertura finanziaria. Quanto alla pretesa violazione della direttiva 2011/88, evidenziava come il regolamento n. 883/2004, richiamato nella predetta direttiva, non si applichi alle prestazioni di assistenza sociale. Concludeva quindi per il rigetto delle domande avversarie.

L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso non può trovare accoglimento.

È infatti la stessa norma istitutiva dell'azione civile contro la discriminazione (art. 44 d.lgs. n. 286/1998) a stabilire che *“Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione”*, così determinando l'ammissibilità della relativa azione ogniqualvolta la parte ricorrente lamenti di essere stata oggetto di un comportamento discriminatorio. Ed invero, dovendo il giudice valutare l'ammissibilità dell'azione sulla base della prospettazione della parte attrice, non v'è dubbio che, nella specie, avendo la ricorrente lamentato un comportamento discriminatorio della PA a motivo della sua nazionalità, la stessa è legittimata ad agire con il rimedio in esame, mentre la circostanza che tale discriminazione sia stata o meno posta in essere rileverà esclusivamente ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda.

Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

È pacifico che la ricorrente, all'epoca della presentazione della domanda per l'ammissione al godimento del cd. bonus bebè di cui all'art. 1 comma 125 della legge 190/2014, fosse titolare di permesso per motivi di famiglia e fosse residente in Italia insieme al proprio nucleo familiare.

L'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 stabilisce che: *“al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio*

nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e' riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del direttiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita', nonche' a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato direttiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma e' raddoppiato”.

La disposizione nazionale applicata dall'INPS è pertanto chiara nel subordinare il diritto all'assegno in favore dei cittadini extracomunitari al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Ciò posto, ritiene questo giudice, in adesione ad un orientamento giurisprudenziale di merito oramai consolidato (v., ad es., Trib. Brescia, ord. 10.11.2016; Corte App. Brescia, sent. n. 444/2016; Trib. Bergamo, ord. 5.8.2016; Trib. Milano, ord. 1.12.2016; Trib. Bergamo, ord. 14.4.2016; Trib. Como, ord. 30.7.2016; Trib. Brescia, ord. 19.9.2016), che il disposto normativo in esame si ponga in contrasto in con l'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE.

Ed invero, la disposizione comunitaria in questione, non recepita nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs. 40/2014 e la scadenza dei termini, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 3 § 1 lett. b) e c) (cioè “i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento CE 1030/2002” e “i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”) “beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004” (tra i quali rientra la prestazione ex art. 1 c. 125 l. 190/2014, riconducibile alle “prestazioni

di maternità e paternità assimilate” di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del regolamento 883/04/CE, ovvero comunque alle “prestazioni familiari” di cui all’art. 3 c. 1 lett. j) reg. cit.).

A tale ultimo proposito, si osserva, a fronte dei rilievi svolti sul punto dall’INPS, che sotto il profilo oggettivo la prestazione richiesta, sebbene assistenziale secondo una distinzione propria dell’ordinamento italiano, ricade nel settore della sicurezza sociale oggetto del regolamento comunitario richiamato dalla direttiva, perché è diretta a tutelare economicamente la maternità e paternità, in modo continuativo fino al compimento dei tre anni di età del bambino, ed è corrisposta in modo automatico e non discrezionale laddove sussistano i requisiti di reddito prescritti (in questi termini, Corte Appello Brescia, sent. n. 444 del 2016).

Quanto al profilo soggettivo, ai sensi dell’art. 3 paragrafo 1, la direttiva si applica solo ai cittadini di paesi terzi «che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi» o ai cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, «ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002», circostanza questa non negata dall’INPS.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per ritenere l’applicabilità al caso di specie della direttiva 2011/98/UE, atteso che:

- la ricorrente, stabilmente residente in Italia, è tra i soggetti individuati dalla lettera b) dell’art. 12 essendo titolare di un permesso per “motivi di famiglia” che le consente di lavorare;
- l’assegno richiesto rientra tra le prestazioni familiari di cui all’art. 3 del regolamento 883/04, definite dalla lett. z) dell’art. 1 come “*tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita...*”, tra i quali non può essere annoverata la prestazione di cui all’art. 1 comma 125 della legge n. 190/2014, destinata a sostenere i redditi delle famiglie e ad incentivare la natalità, essendone prevista la corresponsione fino al compimento del terzo anno di età del figlio;
- la ricorrente ha dichiarato che il reddito del nucleo familiare è pari a zero, circostanza neppure contestata dall’Istituto, che, in sede amministrativa, non aveva contestato la sussistenza dei presupposti di legge per l’erogazione dell’assegno, se non sotto il profilo della mancanza del permesso di lungo soggiornante.

Vero è che l’art. 12 della direttiva invocata dalla ricorrente non è stato trasposto nel nostro ordinamento entro i termini previsti per il recepimento. Nondimeno, è altrettanto indubbio che la disposizione di cui all’art. 12 cit. è di portata chiara ed incondizionata, per cui ha efficacia diretta ed “autoesecutiva”, nel senso che trova ingresso nell’ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento. L’applicabilità nell’ordinamento nazionale della predetta direttiva, d’altronde, è stata recentemente ribadita dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 74 d.lgs. n. 151/2001 per non essersi il



giudice rimettente posto il problema dell'applicabilità "della disciplina dettata dall'art. 12 della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/98/UE, che, attraverso il richiamo all'art. 3, paragrafo 1, lettera b), riconosce lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002" (v. Corte Cost., ord. n. 95/2017 del 7.3 – 4.5.2017).

Deve pertanto riconoscersi che la norma dell'ordinamento interno istitutiva della prestazione domandata in giudizio dalla ricorrente (art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190) si pone in contrasto con l'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98/UE, poiché la prima, nel subordinare il riconoscimento della prestazione in favore dei cittadini di Stati extra UE al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, viola la parità di trattamento tra lavoratori nei settori di sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004.

Secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia, in virtù del principio del primato del diritto dell'Unione, una normativa nazionale contraria, rientrando nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, deve essere disapplicata dal giudice nazionale, senza che a quest'ultimo sia imposto di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (cfr. Corte di Giustizia, 19 gennaio 2010, *Küçükdeveci*, C-555/07).

Al fine di garantire piena efficacia al principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2011/98/UE, la norma interna dev'essere, quindi, disapplicata nella parte in cui prevede, quale requisito per l'attribuzione dell'assegno di natalità, il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni (cfr. sentenza 22 giugno 1989, *Fratelli Costanzo s.p.a.*, C- 103/88).

L'INPS, dunque, aveva l'obbligo di disapplicare la norma interna, creando tale disposizione una situazione di disparità di trattamento ai danni della ricorrente.

Omettendo di disapplicare la norma interna nel caso di specie e rigettando la domanda di assegno di natalità presentata dalla ricorrente per mancanza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'Istituto ha quindi tenuto una condotta oggettivamente discriminatoria, avverso la quale è esperibile la presente azione.

Accertato il carattere discriminatorio della condotta in contestazione, dev'essere ordinato all'INPS di cessarla e di rimuoverne gli effetti, a norma dell'art. 28, comma 5, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150.

L'INPS deve quindi porre fine alla condotta discriminatoria, riconoscendo alla ricorrente – la quale risulta in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 1,

comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 – l'assegno di natalità con decorrenza come per legge.

A titolo di rimozione degli effetti l'Istituto convenuto è poi tenuto ad attribuire alla ricorrente, lesa dal comportamento discriminatorio, quelle stesse utilità che la stessa avrebbe conseguito in assenza della discriminazione e perciò a corrisponderle i ratei dell'assegno di natalità, nella misura di legge, maturati dalla nascita del figlio e sino al compimento del terzo anno di età, ovvero sino a quando permangano le condizioni reddituali, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione maturati dalla debenza dei ratei arretrati e sino al saldo.

In ordine alle spese di lite, il fatto che l'accertata condotta discriminatoria sia stata posta in essere dall'INPS in esecuzione di una disposizione di legge consiglia la compensazione integrale delle stesse.

Le spese dell'Avv. Francesca Angelicchio per l'attività svolta a favore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, sono poste a carico dell'Erario e liquidate come da separato decreto.

**P.Q.M.**

Il Tribunale:

- 1) dichiara il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dall'INPS, consistente nell'aver negato alla ricorrente l'assegno di natalità ex art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 per mancanza del requisito del possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e, per l'effetto,
- 2) ordina all'INPS di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo alla ricorrente l'assegno di natalità, con la decorrenza e nella misura di legge, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione maturati dalla debenza dei ratei arretrati e sino al saldo;
- 3) compensa le spese di lite tra le parti;
- 4) pone a carico dell'Erario le spese dell'Avv. Francesca Angelicchio per l'attività difensiva svolta a favore della ricorrente, liquidate come da separato decreto.

Si comunichi.

La Spezia, 1° giugno 2016

Il Giudice  
dott. Gabriele Romano